

All'ATP di Vicenza
Settore Scuola Primaria

USR VENETO
Riva de Biasio, Sestiere Santa Croce
1299, 30135 Venezia

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere Direzione
Informatizzazione

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della provincia di Vicenza, - REGIONE Veneto ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l' a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

- 1) L'istante, abilitata all'insegnamento per la classe di concorso EEEE, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 01/09/2015 e da ultimo presta servizio presso l'Istituto Istituito Comprensivo 2 di Schio (VI) "A.Fusinato".
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *" Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *" Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*

e) l'aspirante **PILATI GIADA**, nata il [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **VENETO AMBITO0006** con **punti 12** cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta (**punti 57**) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

f) l'aspirante **ZILIO CHIARA**, nata il [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **VENETO AMBITO0006** con **punti 12** cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta (**punti 57**) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

g) l'aspirante **BERNARDI DANIELA**, nata il [REDACTED] nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **VENETO AMBITO0006** con **punti 13** cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta (**punti 57**) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto ai **49 (Quarantanove)** che hanno ottenuto con punteggio inferiore l'ambito richiesto dalla sottoscritta.

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione dell'Ambito di preferenza (**VENETO AMBITO0006**) nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti

amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, la sottoscritta presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccnl sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità ricevuto e pubblicato da codesti uffici in data 29.07.2016 e

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione dell'Ambito della Regione Veneto ambito 0006 o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.


Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, la sottoscritta sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Luogo e data

Schio 07/08/16

Firma Zanghi Anna



Recapiti per comunicazioni:

████████████████████
████████████████████
████████████████████

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità)

